

ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE: OFFERTA SUSSIDIARIA DEGLI ISTITUTI PROFESSIONALI DI STATO (d.P.R. 15 marzo 2010, articolo 8, comma 2)

Intese MIUR – MEF – Regione

Aspetti da considerare:

I destinatari

La C.M. n. 17/2010 "Iscrizioni alle scuole di istruzione secondaria di secondo grado relative all'anno scolastico 2010-2011" ha previsto che:

Gli studenti che chiedono di iscriversi alla prima classe degli indirizzi degli istituti professionali di cui all'allegato 1 possono contestualmente chiedere anche di poter conseguire una qualifica professionale a conclusione del terzo anno. A tal fine, gli istituti professionali propongono agli studenti e alle loro famiglie i diplomi di qualifica relativi ai percorsi realizzati sino al corrente anno scolastico. Tali richieste sono accolte con riserva, in quanto è necessario acquisire, nei tempi più brevi, le determinazioni dei competenti Assessorati delle Regioni in ordine all'attuazione dei percorsi triennali di istruzione e formazione professionale in relazione alla fase transitoria disciplinata all'articolo 27, comma 2, del decreto legislativo n. 226/05.

Nell'esercizio delle loro esclusive competenze in materia, le Regioni che sino ad oggi non hanno assunto determinazioni in materia, sono invitate pertanto a comunicare, **con la massima urgenza**, le proprie determinazioni al competente Ufficio Scolastico Regionale e alla Direzione generale per l'istruzione e formazione tecnica superiore e per i rapporti con i sistemi formativi delle Regioni.

Ai fini di cui sopra, gli USR comunicano alla Regione, per ciascun istituto professionale, il numero degli studenti che all'atto dell'iscrizione hanno chiesto, con riserva, di poter frequentare percorsi triennali di qualifica.

Resta inteso che non possono essere previste qualifiche diverse da quelle contenute nell'Accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni 29 aprile 2010. Non possono essere inoltre realizzati, a partire dalle prime classi dell'a.s. 2010/2011, i percorsi di qualifica per ottico, odontotecnico e operatore sociale previsti dall'attuale ordinamento degli istituti professionali, ricondotti nell'ambito dei percorsi quinquennali di istruzione professionale dell'indirizzo per i servizi socio-sanitari in base alle norme di cui al d.P.R. 15 marzo 2010.

Nell'allegato A) è contenuta una tabella di confronto tra le trentadue qualifiche previste dall'attuale ordinamento degli istituti professionali e le ventuno qualifiche contenute nel citato Accordo.

Con riferimento ai percorsi di qualifica per massofisioterapista - destinati soprattutto agli studenti non vedenti - previsti dall'attuale ordinamento degli istituti professionali, le intese di cui sopra riguardanti le Regioni Sicilia, Campania e Toscana possono contenere uno specifico allegato relativo all'articolazione della qualifica di "Operatore per il benessere" nel profilo per il "Massaggio non terapeutico" secondo quanto convenuto con il competente Ministero della Salute e le Regioni interessate.

La scelta della macrotipologia


Nella fase di passaggio al nuovo ordinamento relativo all'anno scolastico e formativo 2010/2011, la Regione indica, all'atto dello scioglimento della riserva, la tipologia organizzativa che intende adottare in merito all'offerta sussidiaria degli istituti professionali. Anche con riferimento alla ricognizione effettuata dall'ISFOL sui percorsi realizzati a seguito dell'Accordo quadro in Conferenza unificata 19 giugno 2003, possono essere configurate le seguenti due macrotipologie (A e B).

A) non integrata: l'istituto professionale opera come struttura formativa accreditata dalla Regione per la realizzazione di percorsi triennali riferiti alle ventuno qualifiche di cui all'Accordo Stato-Regioni 29 aprile 2010.

Nei limiti delle dotazioni organiche assegnate, senza determinare ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, l'istituto professionale può utilizzare i seguenti strumenti:

- la quota di autonomia del 20%, calcolata in relazione al monte ore del primo biennio e al monte ore del terzo anno, fermo restando che il monte ore di ciascuna disciplina non può essere ridotto oltre il 20%;
- le quote di flessibilità così determinate:
 - il 25% calcolato in relazione al monte ore del primo biennio
 - il 35% calcolato in relazione al monte ore del terzo anno

Macrotipologie



B) Integrata:

Tipologie di integrazione più ricorrenti:

b1) Primo anno a scuola, secondo e terzo anno nelle strutture formative accreditate di IeFP

b2) Primo e secondo anno a scuola, terzo anno nelle strutture formative accreditate di IeFP

Nei limiti delle dotazioni organiche assegnate, senza determinare ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, l'istituto professionale può utilizzare i seguenti strumenti:

- la quota di autonomia del 20%, calcolata in relazione al monte ore del primo biennio, fermo restando che il monte ore di ciascuna disciplina non può essere ridotto oltre il 20%;
- la quota di flessibilità del 25% calcolata in relazione al monte ore del primo biennio

La struttura delle intese

Le intese di cui all'articolo 8, comma 2, del d.P.R. 15 marzo 2010 devono contenere la puntuale indicazione degli istituti professionali interessati e della tipologia adottata. Sino all'emanazione

delle linee guida di cui all'articolo 13 della legge n. 40/07, possono essere adottati, nella fase transitoria relativa all'anno scolastico e formativo 2010/2011, contemporaneamente più tipologie nell'ambito della medesima Regione.

Ciascuna intesa è corredata dai seguenti due allegati che ne fanno parte integrante:

- la relazione illustrativa che indica la tipologia adottata e gli istituti professionali coinvolti, fermo restando che non possono essere previsti percorsi di qualifica diversi da quelli riconducibili a quelli realizzati sino al corrente anno dagli istituti professionali
- la relazione tecnico-finanziaria dimostrativa dell'invarianza della spesa in relazione ai vincoli finanziari riportati nel paragrafo successivo.

I vincoli finanziari

Tutte le intese devono rispettare, indipendentemente dalla tipologia adottata, i seguenti vincoli finanziari indicati del Ministero dell'Economia e delle Finanze:

1. **non possono essere superati il numero di classi e la dotazione organica complessiva rispetto alle previsioni del Piano programmatico di cui all'art. 64 della legge 133/08 e dei conseguenti regolamenti attuativi;**
2. **i percorsi di IFP attivati negli istituti professionali devono avere lo stesso monte ore, numero di studenti minimo e massimo, nonché organico complessivo delle rispettive classi di ordinamento statale di istruzione professionale, nel rispetto della normativa vigente. Dal punto di vista della spesa a carico del bilancio statale sarà perciò indifferente se una classe seguirà l'ordinamento di Istruzione Professionale o di IFP;**
3. **le classi ad ordinamento IFP attivate negli istituti professionali avranno una definizione qualitativa dell'organico docente e tecnico coerente con gli standard formativi dei percorsi, la cui modalità di assegnazione è definita a livello territoriale in accordo tra Regione e Ufficio Scolastico Regionale, sulla base di una tabella di corrispondenza tra gli ambiti formativi dei percorsi e le classi di abilitazione dei docenti. A riguardo, per facilitare il lavoro istruttorio, sono state predisposte le unite schede;**
4. **la Regione, d'intesa con l'Ufficio Scolastico Regionale, si impegna a limitare nell'ambito della programmazione territoriale, l'attivazione negli Istituti Professionali di soli percorsi di IFP compatibili con le classi di abilitazione dei docenti disponibili, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica;**
5. **sarà definita dai sistemi informativi del MIUR una codifica dei percorsi IFP, per la loro corretta classificazione e monitoraggio nella base dati MIUR;**
6. **l'attivazione dei nuovi indirizzi seguirà la normale programmazione territoriale per l'istruzione, disciplinata dalla legge regionale, con l'attivo coinvolgimento delle province e la predisposizione di un piano regionale, che prevede l'autorizzazione esplicita all'attivazione delle classi ad ordinamento di IFP, in considerazione anche della presenza di adeguati laboratori ed attrezzature;**
7. **eventuali adeguamenti laboratoriali o di attrezzature saranno autorizzati dalla Regione; in tal caso, nel rispetto del Patto di Stabilità, saranno a carico del bilancio regionale, senza alcun onere aggiuntivo per la finanza pubblica;**
8. **l'intervento regionale nella contrattazione integrativa si espleta in raccordo con l'Ufficio scolastico regionale, e comunque senza maggiori oneri a carico dello Stato e nel rispetto delle norme contrattuali previste dal Contratto collettivo Nazionale riferito al personale della scuola, e quindi esplicitamente ed esclusivamente riferito ai soggetti ed agli ambiti della contrattazione decentrata, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;**
9. **l'obiettivo del più ampio soddisfacimento della domanda in attuazione del diritto dovere all'istruzione e formazione fino a 18 anni è da riferirsi allo stato di graduale attuazione del diritto dovere, così come definito all'articolo 6 del dlgs, 76/05 e dall'articolo 28 c. 1 del dlgs**

226/05, che ricomprende i primi tre anni degli istituti di istruzione secondaria superiore e dei percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale.

Per quanto riguarda la tipologia di cui alla lettera B), si richiama l'attenzione sul fatto che non possono derivare maggiori oneri a carico del bilancio del MIUR dalla realizzazione dei moduli erogati dalle strutture formative di IeFP.

Struttura dei percorsi

Indipendentemente dalla tipologia adottata, gli istituti professionali realizzano i percorsi di qualifica nel rispetto delle disposizioni riguardanti l'assolvimento dell'obbligo di istruzione di cui al regolamento emanato con decreto del Ministro della pubblica istruzione n. 139/07 e degli standard minimi tecnico-professionali indicati, per ciascuna qualifica, dall'Accordo 29 aprile 2010 sopra richiamato.